PIANO STRAORDINARIO PER I CAMPI FLEGREI

Art. 15

Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato

Al decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, le parole «15 settembre 2026», ovunque ricorrenti, sono sostituite da quelle «30 settembre 2026»;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, le parole «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite da quelle: «entro il 30 settembre 2026» e, al secondo periodo, le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite da quelle: «alla data del 30 settembre 2026»;

2) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e il riferimento ivi recato, per definire l'ambito di applicazione del decreto e il riparto delle risorse assegnate, ai comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli come relativo ai comuni di Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli e Napoli».

c) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: «Art. 13-bis. - (Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato) 1. Nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato con danni leggeri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 13 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2025, da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 9-novies, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, in alternativa ai contributi ivi previsti e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del presente decreto, all'articolo 9-novies, comma 9, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, il Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei e' autorizzato ad assegnare ai soggetti legittimati di cui all'articolo 9-novies,

comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024, un contributo per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilita' degli immobili, nel limite economico massimo di euro 30.000 per unita' immobiliare. Gli interventi di cui al presente comma sono ultimati entro centoventi giorni dalla data di presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata, ove prescritta, ovvero entro centoventi giorni dalla data di avvio dei lavori, che e' in pari data comunicata al citato Commissario straordinario. Il termine di cui al precedente periodo puo' essere prorogato una sola volta dal Commissario straordinario, su istanza del soggetto legittimato e per cause allo stesso non imputabili, per un periodo non superiore a sessanta giorni. 2. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere riconosciuto, nel limite economico massimo di euro 30.000, altresi', per il ripristino dei danni alle parti comuni dell'edificio purche' all'interno dell'edificio sia compresa almeno una unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, sgomberata ai sensi di quanto previsto dal comma 1. In tale ipotesi la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio e' presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. 3. La domanda di contributo di cui al comma 1 e' presentata dal soggetto legittimato alla struttura di supporto al Commissario straordinario, a pena di inammissibilita', entro il termine del 31 dicembre 2026. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e dei relativi importi spettanti o percepiti a tale titolo, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilita' della stessa:

a) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;

b) l'attestazione di deposito della comunicazione di inizio lavori asseverata, ove prescritta;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalita' tra gli eventi sismici rilevanti ai sensi del comma 1 e i danni all'unita' immobiliare o alle parti comuni dell'edificio alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresi' la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica nonche' deve indicare gli estremi dell'ultimo titolo edilizio disponibile, anche in sanatoria, relativo all'unita' immobiliare o, in caso di intervento sulle parti comuni, all'edificio oggetto della richiesta di contributo e deve recare la dichiarazione di assenza di difformita' per la dimostrazione dello stato legittimo dell'unita' immobiliare o, in caso di intervento sulle parti comuni, dell'edificio ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, nei casi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge che ha introdotto la presente disposizione, deve indicare gli estremi della richiesta di permesso di costruire in sanatoria o della segnalazione certificata di inizio attivita' in sanatoria o dell'istanza di condono edilizio ancora pendente, con applicazione in tali ipotesi della disciplina definita dal medesimo articolo 13. La dichiarazione asseverata attesta, altresi', la finalita' e l'idoneita' degli interventi ai fini della revoca del provvedimento di sgombero. 4. La domanda di contributo puo' avere ad oggetto interventi eseguiti prima della data di sua presentazione. In ogni caso, gli interventi devono essere stati eseguiti successivamente alla data di verificazione degli eventi sismici per cui e' chiesto il contributo. In tali casi, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 3, a pena di inammissibilita' della domanda, e' presentata anche la rendicontazione delle spese eventualmente effettuate. 5. Il Commissario straordinario verifica la completezza e la regolarita' della documentazione di cui ai commi 3 e 4, la perdurante efficacia del provvedimento di sgombero, la presenza di una scheda AeDES dalla quale risulti che l'unita' strutturale, cui appartiene l'unita' immobiliare oggetto di domanda, ha riportato un esito B, l'esistenza e la corrispondenza del titolo edilizio dichiarato nonche' provvede entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 13 del decreto-legge che ha introdotto la presente disposizione, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di sanatoria, previa acquisizione del medesimo titolo in sanatoria. Il Commissario straordinario non puo' subordinare la concessione del contributo alla presentazione di documentazione ulteriore rispetto a quella di cui ai commi 3 e 4. 6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica o comunque riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalita' o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, fermo restando che la somma del contributo di cui al presente articolo e degli altri benefici richiesti ed indicati ai sensi del comma 3 per la copertura dei medesimi danni non puo' eccedere l'importo complessivo della valutazione economica dei danni indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera c), e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformita' ad esso o siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda ovvero a condizione che ricorrano i casi di cui all'articolo 13 del decreto-legge che ha introdotto la presente disposizione. Il contributo e' erogato secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 13 dicembre 2024 citato. 7. La decadenza dal contributo opera esclusivamente nei casi di mancato avvio dei lavori entro trenta giorni dalla concessione del contributo, di mancata ultimazione degli interventi nel termine di cui al comma 1, fatta salva la proroga ivi prevista, di realizzazione di opere in difformita' dalla comunicazione di inizio lavori asseverata, di

asseverazioni e dichiarazioni non veritiere di cui al comma 3. Nei casi di cui al primo periodo, il contributo e' revocato e le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario. Il Commissario straordinario effettua controlli, anche a campione e in misura non inferiore al quindici per cento delle domande accolte, sulla veridicita' delle asseverazioni e delle dichiarazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 8. Il comune provvede sulla revoca del provvedimento di sgombero entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di fine lavori, corredata dell'asseverazione del direttore dei lavori attestante l'eliminazione delle cause dell'inagibilita'. 9. Il contributo di cui al presente articolo non spetta quando il ripristino delle condizioni di agibilita' richiede interventi sulle strutture portanti eccedenti gli interventi di riparazione e gli interventi locali di cui all'articolo 9-novies, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, nonche' puo' concorrere con il contributo di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il contributo gia' concesso e' detratto dal contributo successivamente concesso per il medesimo immobile, limitatamente alle lavorazioni gia' finanziate. 10. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari. 11. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, con provvedimento del Commissario straordinario possono essere definiti ulteriori criteri e modalita' attuative per la presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui al comma 1. Art. 13-ter. - (Interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica) 1. Al fine di consentire la delocalizzazione ai sensi del comma 2, al di fuori della zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, e comunque in area non esposta al rischio bradisismico, degli edifici interamente di proprieta' pubblica destinati ad edilizia residenziale pubblica di proprieta' dell'ACER siti nel Comune di Pozzuoli in Via Coste d'Agnano Solfatara per i quali e' stato disposto lo sgombero per inagibilita', e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 10,078 milioni di euro per l'anno 2029. 2. All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, ivi comprese le attivita' di demolizione degli immobili da delocalizzare e di individuazione dell'area in cui gli immobili di cui al primo comma saranno ricostruiti, provvede il Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei. Le aree di sedime degli immobili demoliti sono gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del comune di Pozzuoli. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili e ai costi di urbanizzazione per la ricostruzione dei medesimi immobili rimangono a carico del Commissario nel limite delle risorse previste dal comma 1, che sono trasferite alla contabilita' speciale di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto-legge che ha introdotto la presente disposizione. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 10,078 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota

affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Versione in vigore dal 12 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano straordinario per i Campi Flegrei
Estremi	Decreto-legge 11 novembre 2026, n. 205
Capo	III — Misure urgenti per la popolazione e le attività economiche e produttive
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-straordinario-per-i-campi-flegrei/art-15-interventi-di-pronto-ripristino-sul-patrimonio-edilizio-privato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it